



CIRCOLARE N. 57 Roma: 4 agosto 1994

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato

Servizio contrattazione

Divisione III - V - VI

Prot. N.º 176718 *Allegati* 2

Risposta a nota del

OGGETTO : D.L. 27.7.94, n.469 (G.U. 28.7.94, n.175). Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

Alle Aziende Autonome di Stato

Alle Ragionerie Centrali

Ai Servizi e Uffici Ragioneria delle Amministrazioni e A.A.AA. di Stato

Alle Direzioni Provinciali del Tesoro

Alle Università degli Studi ed alle Istituzioni universitarie

Alla Corte dei Conti

Agli Enti Pubblici non economici
(tramite Ministeri vigilanti)

Con la presente circolare, che viene diramata d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, si forniscono, in particolare, le istruzioni per l'uniforme applicazione dell'art. 2 del D.L. 27.7.94, n. 469, che attribuisce alle categorie di personale ivi previste un miglioramento economico mensile lordo con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'indennità di vacanza contrattuale al personale dei comparti di contrattazione collettiva e per la quale sono state diramate istruzioni con la circolare n.52 del 21 giugno u.s.

Le allegate tabelle riportano, per ogni livello, gli importi mensili lordi del miglioramento economico spettante, rispettivamente, a decorrere dai mesi di aprile e di luglio 1994, precisando che quest'ultimo è comprensivo della quota relativa ai mesi precedenti. Tali importi, che vanno assoggettati agli stessi contributi e ritenute dello stipendio, corrispondono, rispettivamente, al 30% ed al 50% del tasso d'inflazione programmato per il

si prega inoltre, per ogni chiarimento, di rivolgersi al Dipartimento della Funzione Pubblica, viale Mazzini, 10, 00187 Roma, tel. 06/475961.

1994 (pari al 3,50%) applicato sugli stipendi iniziali lordi e sull'indennità integrativa speciale, con esclusione della somma forfettaria lorda di L. 20.000 mensili di cui all'art. 7, comma 1, della L. n. 438/92.

Il miglioramento economico:

1. compete: a) al personale dei Corpi di Polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva e di quello con trattamento economico equiparato al primo dirigente e al dirigente superiore; b) al personale militare delle Forze Armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere nonché di quello con trattamento economico equiparato al grado di colonnello; c) al personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa; d) al personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'Interno fino alla qualifica di direttore aggiunto di divisione;

2. costituisce elemento provvisorio della retribuzione da definire e conguagliare con i successivi benefici economici;

3. non va corrisposto sulla 13^a mensilità e non assorbe la somma forfettaria lorda di L. 20.000 mensili, di cui alla predetta legge n. 438/92.

Con l'occasione si precisa che, in applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 469, l'indennità di vacanza contrattuale va corrisposta fino al 31 dicembre 1994, mentre all'aggiornamento del trattamento economico delle categorie di personale di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge, si potrà procedere non appena sarà stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica prescritto dall'art. 5, comma 2, della L. 6.3.92, n. 216, in corso di predisposizione.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a portare la presente circolare a conoscenza degli uffici e degli enti che gestiscono personale per consentire il tempestivo pagamento del miglioramento economico, comprensivo delle quote mensili arretrate.

luigi

IL MINISTRO

Luigi

Luigi

FORZE ARMATE	IMPORTO LORDO MENSILE	
	APRILE	LUGLIO
VIII livello BIS	26.141	43.568
VIII livello	24.679	41.131
VII livello	22.585	37.642
VI livello BIS	21.647	36.078
VI livello	20.709	34.514
V livello	19.525	32.541

CORPI DI POLIZIA	IMPORTO LORDO MENSILE	
	APRILE	LUGLIO
IX livello	27.055	45.092
VIII livello	24.679	41.131
VII livello	22.585	37.642
VI livello BIS	21.647	36.078
VI livello	20.709	34.514
V livello	19.525	32.541
IV livello	18.538	30.897
III livello	17.548	29.247